

***LE REGOLE PER LAVORARE IN SVIZZERA  
alla luce del nuovo accordo bilaterale sulla libera  
circolazione delle persone***



**a cura di:**

Camera di Commercio di Como, Euro Info Centre,  
Confartigianato Imprese Como, Collegio Imprese Edili di Como, CNA di Como

- **INFORMAZIONI GENERALI**
- **LA NOTIFICA**
- **ULTERIORI ADEMPIMENTI**
- **CHE COSA NON CAMBIA**
- **ASPETTI FISCALI E IVA**
- **DOMANDE FREQUENTI**
- **INDIRIZZI UTILI**
- **LINKS**
- **QUESITI ON LINE**

## • INFORMAZIONI GENERALI

Con l'applicazione dell'Accordo bilaterale Svizzera/Unione Europea sulla libera circolazione delle persone si attua una progressiva apertura del mercato del lavoro in Svizzera.

Hanno diritto alla libera circolazione sia **le persone che esercitano un'attività lavorativa** (dipendenti o autonomi) sia le **persone che non esercitano un'attività lucrativa** ma che dispongono di mezzi finanziari sufficienti per mantenersi senza dover ricorrere all'assistenza sociale.

**Nel presente sito saranno trattate solo le problematiche relative a coloro che esercitano un'attività lucrativa**, in particolare ai **prestatori di servizi**:  
indipendenti;  
lavoratori distaccati.

### **Chi sono i lavoratori indipendenti?**

I titolari o i soci di un'impresa che intendono prestare il proprio lavoro in Svizzera per un periodo determinato di tempo

### **Chi sono i lavoratori dipendenti distaccati?**

Sono i lavoratori che vengono distaccati in Svizzera da una ditta con sede nell'Unione Europea nel contesto di un rapporto di subordinazione al fine di fornire una prestazione di servizio (esecuzione di mandati o di contratti d'appalto).



## • **LA NOTIFICA**

A decorrere dal 1° giugno 2004, la fornitura di una prestazione di servizi della durata massima di **3 MESI (90 GIORNI)** per anno civile non sottostà più all'obbligo del permesso.

E' sufficiente effettuare una **NOTIFICA**:

con registrazione **on-line**

[www.bfm.admin.ch](http://www.bfm.admin.ch)

alla rubrica *desidero* scegliere le opzioni *Lavorare in Svizzera e Procedura di notifica per attività lucrative non sottostanti a permesso*. All'indicazione *Notifica in linea per clienti* occorre dapprima registrarsi quale cliente *Registrare* e solo successivamente si possono effettuare le notifiche *Annuncio*.

**Eccezionalmente** la notifica può essere effettuata via fax oppure per posta (su nuovi formulari) ma, comunque, deve pervenire all'autorità cantonale competente **8 GIORNI PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI**.

Gli indirizzi delle autorità cantonali competenti sono disponibili al seguente sito internet:

<http://www.bfm.admin.ch/index.php?id=364&L=2#2547>

**Solo per le prestazioni effettuate in Canton Ticino la notifica va effettuata all'Ufficio Manodopera Estera:**

### **Ufficio della manodopera estera**

Bellinzona

Piazza Governo

6500 Bellinzona

Tel.: 0041 (0)91 814 73 91

Fax: 0041 (0)91 814 73 99

Mail: [dfe-ume@ti.ch](mailto:dfe-ume@ti.ch) sito internet: [www.ti.ch](http://www.ti.ch)

### **Notifica effettuata fin dal primo giorno di attività**

I prestatori di servizio indipendenti o distaccati attivi nei settori:

- edilizia, ingegneria e rami accessori dell'edilizia
- ristorazione
- lavori di pulizia in aziende ed economie domestiche
- servizi di sorveglianza e di sicurezza
- commercio ambulante

**sono tenuti a notificarsi sin dal primo giorno di attività lucrativa** in Svizzera, indipendentemente dalla durata del loro lavoro in Svizzera (quindi anche se effettuano un solo giorno di lavoro nell'arco dell'anno).

### **Notifica effettuata oltre l'ottavo giorno di attività**

Per tutti gli altri lavoratori la notifica va effettuata se l'attività lucrativa viene esercitata **per oltre 8 GIORNI per anno civile**.



## • **ULTERIORI ADEMPIMENTI**

I datori di lavoro con sede nell'Unione Europea che distaccano i propri dipendenti in Svizzera nell'ambito di una prestazione di servizio devono garantire condizioni lavorative e salariali minime previste per i lavoratori svizzeri.

Le informazioni relative alle condizioni salariali da applicare sono disponibili presso i nostri uffici:

### **Camera di Commercio di Como**

Marinella Cappelletti tel. 031/256 382

Ombretta Triulzi tel. 031/256 309

### **Collegio delle Imprese Edili**

Daniela Colmano tel. 031/33 13 711

### **Confartigianato Imprese Como**


Pierpaolo Perretta tel. 031/3161

### **Confederazione Nazionale dell'Artigianato e delle PMI**

Alberto Bergna tel 031/27 64 41

Inoltre si ricorda che è necessario compilare il **modello E101** che va consegnato all'Inps di competenza (per Como INPS – Via Pessina 8 IV piano – tel. 031 254241) in 4 copie.


L'istituto timbra i modelli e ne rilascia due copie al richiedente che dovrà averlo con sé all'entrata in Svizzera.



## • CHE COSA NON CAMBIA

Anche se con gli accordi bilaterali viene introdotta la libera circolazione delle persone, la Svizzera continua a non essere membro dell'Unione Europea pertanto:

- alla dogana continueranno ad essere effettuati controlli sulle persone e sulle merci;
- sulle merci che vengono trasportate dall'UE in Svizzera e viceversa continuerà ad essere applicata l'IVA;
- l'euro non sarà la moneta ufficiale svizzera.



## • ASPETTI FISCALI<sup>1</sup>

In Svizzera vige l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) come imposta generale sul consumo. Essa è riscossa ad ogni fase di produzione e distribuzione nonché sull'importazione di beni, sulle prestazioni di servizi effettuate in Svizzera e sulle prestazioni di servizi rese da imprese con sede all'estero.

E' assoggettato all'imposta chiunque svolga attività indipendente, commerciale o professionale, diretta al conseguimento di entrate (anche senza fine di lucro), nella misura in cui la fornitura di beni e/o prestazioni di servizi effettuate sul territorio svizzero **superi complessivamente 75.000 franchi annui.**

---

<sup>1</sup> Informazioni curate da: Gian Luca Giussani

Studio Associato Galdini & Giussani  
Como, Via A. Volta 3 – Tel 031/243111

Sono inoltre soggetti ad IVA tutte le importazioni di beni così come le prestazioni di servizi resi da soggetti esteri (italiani per esempio) nei confronti di soggetti committenti svizzeri qualora **l'importo superi i 10.000 franchi per anno** .


Le imprese estere (italiane) devono o possono (a secondo del volume d'affari o per opzione- vedi sopra) diventare soggetti d'imposta (IVA) in Svizzera, mediante la nomina di un rappresentante fiscale svizzero, nella misura in cui effettuano operazioni imponibili sul territorio svizzero (vedi art. 14, co. 3 L. IVA del 02/09/1999). Il rappresentante fiscale in Svizzera può essere una persona fisica o giuridica con domicilio o sede sociale in Svizzera appositamente nominato mediante procura scritta e mediante deposito di idonea garanzia bancaria di importo pari ad almeno 5.000 franchi.

Sono soggette ad IVA tutte le forniture di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso sul territorio svizzero così come l'ottenimento a titolo oneroso di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero. In quest'ultimo caso chiunque (anche non soggetto d'imposta -privato) ottenga da imprese con sede all'estero (Italia per esempio) servizi per ammontare superiore ai 10.000 franchi per anno dovrà regolarizzare il versamento dell'IVA mediante auto-dichiarazione entro 60 giorni dalla fine dell'anno di riferimento presso l'Amministrazione Federale delle Contribuzioni (AFC) con sede a Berna.

**L'aliquota ordinaria d'imposta è pari al 7,6%, quella ridotta pari al 2,4% mentre quella speciale è pari al 3,6%.**

Le imprese estere (italiane) che sostengono "spese aziendali" in Svizzera assoggettate ad IVA possono chiedere il rimborso dell'IVA pagata. L'importo IVA rimborsabile deve tuttavia essere superiore a 500 franchi per anno. Inoltre l'impresa estera non deve aver effettuate operazioni attive sul territorio svizzero (**non deve aver fornito beni o prestato servizi sul territorio svizzero** – vedi sopra). Il rimborso deve essere richiesto all'Amministrazione Federale

delle Contribuzioni entro il 30 giugno dell'anno seguente a quello di riferimento.



#### • **DOMANDE FREQUENTI**

##### **Fornisco servizi in Svizzera per un massimo di 90 giorni lavorativi all'anno. Mi serve un permesso di dimora?**

I prestatori di servizio possono soggiornare in Svizzera senza permesso durante tre mesi per anno civile. Essi sottostanno tuttavia a un obbligo di notifica preliminare.

I prestatori di servizio che svolgono attività lucrativa in Svizzera per oltre otto giorni per anno civile sottostanno all'obbligo di notifica.

Per le attività nei settori dell'edilizia e del genio civile, alberghiera e della ristorazione, del servizio di pulizia in azienda o presso privati e del servizio di sorveglianza e di sicurezza, l'obbligo di notifica vige sin dal primo giorno dell'impiego indipendentemente dalla durata dello stesso.

L'Accordo consente prestazioni fino a 90 giorni per anno civile. Per prestazioni superiori a tale periodo, le competenti autorità decidono liberamente circa il rilascio del permesso.

Queste prestazioni sottostanno all'esame delle condizioni dal profilo del mercato del lavoro (priorità degli indigeni, controllo delle condizioni salariali e lavorative) nonché ai contingenti. (fonte Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione)

##### **Un imprenditore fornisce servizi in Svizzera. Si possono inviare in Svizzera collaboratori che non sono cittadini UE?**

Sì, si possono inviare in Svizzera anche cittadini di Stati terzi purché siano stati ammessi permanentemente nel mercato del lavoro dello Stato dell'Unione Europea da almeno 12 mesi.



Ma non devono essere assunti esclusivamente per essere inviati in Svizzera.

E' probabile però che al cittadino extracomunitario serva un visto per la Svizzera

### **Quali servizi non saranno liberalizzati?**

Non saranno liberalizzati le attività inerenti agli uffici di collocamento e ai lavoratori distaccati né i servizi finanziari soggetti all'obbligo di permesso.

### **Posso fornire in Svizzera servizi per più di 90 giorni?**

Solo nell'ambito degli appalti pubblici, trasporti aerei e terrestri c'è la possibilità di prestare servizi fino alla fine dell'attività (quindi anche per periodo superiore ai 90 giorni).

Per tutti gli altri settori, superati i 90 giorni, è indispensabile ottenere un permesso.

### **I 90 giorni si intendono per anno civile?**

Sì, la durata della prestazione transfrontaliera di servizi di massimo tre mesi o 90 giorni a cui da diritto l'Accordo sulla libera circolazione, è da considerarsi per anno civile.



## **INDIRIZZI UTILI**

### **Ufficio della manodopera estera**

6500 Bellinzona - Piazza Governo  
tel. 0041 91 814 73 91  
fax. 0041 91 814 73 99

### **Ufficio dell'Ispettorato del Lavoro**

6501 Bellinzona - Viale Stefano Franscini, 17  
tel. 0041 91 814 30 96  
fax. 0041 91 814 44 39

### **Commissione Paritetica Cantonale dell'Edilizia e del Genio Civile**

6501 Bellinzona, Via Portone 4  
casella postale 1220  
tel. 0041 91 825 91 88  
fax. 0041 91 825 48 45

### **Commissione Professionale Paritetica nel ramo delle installazioni elettriche ticinesi**

Via S. Balestra 19  
Tel. 0041 91 921 15 51  
Fax. 0041 91 923 53 65

### **Associazione Interprofessionale di controllo AIC**

Casella Postale 1005  
Viale Portone 4 - 6500 Bellinzona  
Tel. 0041 91 835 45 50  
Fax. 0041 91 835 45 51

### **Associazione installatori elettricisti ticinesi**

C/o Camera di Commercio di Lugano

Viale Portone 4 – 6500 Bellinzona  
Tel. 0041 91 911 51 14

## **LINKS**

### **Repubblica e Canton Ticino**

[www.ti.ch/accordi-bilaterali](http://www.ti.ch/accordi-bilaterali)

### **Ufficio della manodopera estera**

[www.ti.ch/manodopera-estera](http://www.ti.ch/manodopera-estera)

### **Ispettorato del lavoro**

[www.ti.ch/ispettorato-lavoro](http://www.ti.ch/ispettorato-lavoro)

### **Sezione dei permessi e dell'immigrazione**

[www.ti.ch/permessi](http://www.ti.ch/permessi)

### **Istituto delle assicurazioni sociali**

[www.ti.ch/ias](http://www.ti.ch/ias)

### **Ufficio Federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione**

[www.imes.admin.ch](http://www.imes.admin.ch)

### **Portale della mobilità nella Regio Insubrica**

[www.frontalieri.ch](http://www.frontalieri.ch)



Alla sede INPS di COMO

Oggetto: richiesta certificato di assicurazione.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
in qualità (1) di titolare/legale rappresentante dell'impresa \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_, matricola  
di iscrizione all'INPS \_\_\_\_\_ codice sede \_\_\_\_\_ chiede il rilascio in  
favore del/i dipendente/i di cui all'elenco in allegato di un certificato di assicurazione ai sensi:

- dell'art. \_\_\_\_\_ del Reg. CEE 1408/71;

- dell'art. \_\_\_\_\_ del Reg. CEE 574/72;

- oppure dell'art. \_\_\_\_\_ della Convenzioni in materia di sicurezza  
sociale tra l'Italia e \_\_\_\_\_ e dell'art. \_\_\_\_\_ del relativo Accordo  
Amministrativo, per il periodo di lavoro in (2) \_\_\_\_\_ che ha avuto inizio dal  
\_\_\_\_\_ e si protrarrà sino al (3) \_\_\_\_\_ presso:

- l'impresa \_\_\_\_\_
- l'Ufficio \_\_\_\_\_
- la nave \_\_\_\_\_ nel porto di \_\_\_\_\_.

Si allega, per ciascun lavoratore interessato, la documentazione necessaria e n. 3 copie del  
"certificato di assicurazione" (4) già compilato nelle parti \_\_\_\_\_

Da compilare solo per l'applicazione dell'Accordo italo-statunitense:

- il sottoscritto fa presente che il/i lavoratore/i interessato/i intende/intendono optare per  
essere/rimanere assoggettato/i alla legislazione italiana (5):
- l'impresa statunitense è:
  - italiana (6)
  - estera controllata da impresa italiana (7)
  - statunitense (8)

Si attesta che nei confronti del/i dipendente/i di cui all'allegato successivo l'obbligo dell'iscrizione  
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

- (1) Cancellare l'ipotesi che non interessa.
- (2) Indicare lo Stato in cui ha luogo l'attività lavorativa.
- (3) Indicare la data finale dell'attività, se prevista o prevedibile.
- (4) Allegare invece 4 copie quando le disposizioni prevedono l'invio di una copia del "certificato di assicurazione" alla Istituzione del Paese in cui avviene il distacco.
- (5) Allegare la dichiarazione di opzione firmata dal lavoratore qualora la medesima non sia stata già presentata.
- (6) Allegare certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, per le imprese individuali, e al Registro di cancelleria presso il Tribunale, per le imprese collettive.
- (7) Allegare dichiarazione rilasciata dall'impresa di controllo circa la qualità di "controllata" dell'impresa richiedente e certificati di cui alla nota (6), riguardante l'impresa di controllo.
- (8) Allegare appropriata certificazione statunitense.



CERTIFICATO RELATIVO ALLA LEGISLAZIONE APPLICABILE

Reg. 1408/71: art. 13.2. d; art. 14.1.a; art. 14.2.b; art. 14 bis.1.a, 2 e 4; art. 14 ter, 1, 2 e 4; art. 14 quater a; art. 14 sexies; art. 17  
Reg. 574/72: art. 11.1; art. 11 bis.1; art. 12 bis.2.a., 5.c e 7.a, article 12 ter

1.  Lavoratore subordinato  Lavoratore autonomo

1.1. Cognome (2)  
.....

1.2. Nome(i)  Cognomi precedenti (2)  
.....

1.3. Data di nascita (3)  Cittadinanza  DNI (4)  
.....

1.4. Indirizzo abituale  
Via ..... N. .... Interno .....  
Località ..... Codice postale ..... Paese .....

1.5. Numero di matricola (5) .....

2.  Datore di lavoro  Attività autonoma

2.1. Nome o ragione sociale  
.....

2.2. N° di identificazione (6)  
.....

2.3. Il datore di lavoro è un'agenzia di collocamento  sì  no

2.4. Indirizzo  
Telefono ..... Fax ..... E-Mail .....  
Via ..... N. .... Interno .....  
Località ..... Codice postale ..... Paese .....

3. Il lavoratore predetto

3.1.  è occupato presso il predetto datore di lavoro dal .....  
 svolge un'attività autonoma dal .....  
in .....

3.2.  è distaccato o svolgerà un'attività autonoma per un periodo che va, presumibilmente,  
dal ..... al .....

3.3.  presso lo stabilimento seguente  sulla nave seguente

3.4. Nome(i) o ragione sociale  
.....

3.5. Indirizzo(i)  
Via ..... N. .... Interno .....  
Località ..... Codice postale ..... Paese .....  
Via ..... N. .... Interno .....  
Località ..... Codice postale ..... Paese .....

3.6. N° di identificazione (6) .....

4. Chi versa la retribuzione al lavoratore distaccato e i suoi contributi per la sicurezza sociale?

4.1. Il datore di lavoro indicato al punto 2

4.2. L'impresa del punto 3.4

4.3. Altri  , in tal caso indicare

nome .....

Indirizzo

Via ..... N. .... Interno .....

Località ..... Codice postale ..... Paese .....

5. Il lavoratore resta soggetto alla legislazione del paese

(\*)

5.1. ai sensi dell'articolo

13.2.d

14.1.a

14.2.b

14 bis 1.a

14 bis 2

14 bis 4

14 ter 1

14 ter 2

14 ter 4

14 quater.a

14 sexies

del Reg. (CEE) n. 1408/71

5.2.  dal ..... al .....

5.3.  per la durata dell'attività (vedi lettera dell'autorità competente o dell'organismo designato nel paese di occupazione, che consente all'assicurato di restare soggetto alla legislazione del paese di invio,

datata ..... rif. .... )

6. Istituzione competente alla cui legislazione è soggetto il lavoratore

6.1. Denominazione ..... Numero di codice (\*) .....

6.2. Indirizzo

Telefono ..... Fax ..... E-mail .....

Via ..... N. .... Interno .....

Località ..... Codice postale ..... Paese .....

6.3. Timbro

6.4. Data

.....

6.5. Firma

.....

## AVVERTENZE

Il presente formulario deve essere compilato in stampatello, utilizzando unicamente le apposite linee punteggiate. Esso è composto di 4 pagine e deve essere trasmesso sempre completo di tutte le pagine, anche se una qualsiasi di esse non reca alcuna indicazione.

L'istituzione designata dello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore è soggetto compila il formulario a richiesta del lavoratore o del suo datore di lavoro e lo consegna al richiedente. Ove il lavoratore sia distaccato in Belgio, Paesi Bassi, in Finlandia, in Svezia o in Islanda, l'istituzione deve anche trasmettere un esemplare a: per il Belgio, se si tratta di lavoratore subordinato «Office national de sécurité sociale/Rijksdienst voor sociale zekerheid» Bruxelles (Ufficio nazionale della sicurezza sociale); se si tratta di lavoratore autonomo «Caisse d'assurance sociale pour les travailleurs indépendants/Rijksinstituut voor sociale verzekering der zelfstandigen» Bruxelles; se si tratta di personale navigante «Caisse de secours et de prévoyance des marins/de Hulp-en Voorzorgskas voor Zeevarenden» Anversa; per i Paesi Bassi Sociale Verzekeringsbank (Banca delle assicurazioni sociali), Amstelveen; per la Finlandia «Eläketurvakeskus» (Istituto centrale della sicurezza previdenziale), Helsinki; per la Svezia, «Riksförsäkringsverket» (Consiglio nazionale assicurazioni sociali), Stoccolma; per l'Islanda «Tryggingastofnun ríkisins» (Istituto nazionale di sicurezza sociale), di Reykjavik.

**Avvertenze per il lavoratore**

Prima della vostra partenza per recarvi in uno Stato membro diverso da quello in cui siete assicurato, fatevi rilasciare dalla vostra assicurazione malattia e maternità un formulario E 128 o un formulario E 106, secondo il caso. Se voi personalmente o un vostro familiare necessitate di prestazioni in natura (ad esempio cure mediche, medicinali, ricovero in ospedale, ecc.) nel paese in cui svolgete la vostra attività lavorativa, dovete seguire le istruzioni del formulario adeguato. Se siete in possesso di un formulario E 106 presentatelo quanto prima all'istituzione di assicurazione malattia e maternità della località in cui lavorerete. Se disponete di un formulario E 128, conservatelo fino a quando avrete bisogno di un trattamento medico. Se non disponete di tale formulario, l'istituzione di assicurazione malattia e maternità della località in cui siete occupato lo dovrà richiedere all'istituzione presso la quale siete assicurato.

**Avvertenze per il datore di lavoro**

Lo Stato membro che riceve una richiesta di applicazione dei suddetti articoli 14(1), 14 ter(1) o 17 del regolamento (CEE) n. 1408/71 deve informare il datore di lavoro e il lavoratore interessati delle condizioni alle quali il lavoratore distaccato può continuare ad essere soggetto alla sua legislazione.

Il datore di lavoro deve essere informato della possibilità di essere sottoposto a controlli durante il distacco, per accertare che tale periodo non sia scaduto. I controlli possono riguardare in particolare il versamento dei contributi e il mantenimento del rapporto diretto. Il datore di lavoro del lavoratore distaccato deve inoltre informare l'istituzione competente dello Stato d'invio di ogni mutamento verificatosi durante il periodo di distacco, in particolare

- se il distacco richiesto non si è realizzato o non ha avuto la durata richiesta;
- se il distacco si è interrotto, a meno che l'interruzione dell'attività del lavoratore presso l'impresa nello Stato d'occupazione non sia puramente temporanea;
- se il lavoratore distaccato è stato assegnato dal datore di lavoro a un altro stabilimento nello Stato di occupazione.

Nei primi due casi il datore di lavoro deve restituire il presente formulario all'istituzione competente dello Stato d'invio.

**Avvertenze per l'istituzione del luogo di dimora**

Se l'interessato è munito dell'apposito attestato (E 128 o E 106), l'istituzione di assicurazione del paese di dimora gli concede inoltre, a titolo provvisorio, le prestazioni in caso d'infortunio sul lavoro o di malattia professionale. In tal caso, se l'istituzione suddetta necessita di un attestato su formulario E 123, deve rivolgersi quanto prima:

in Belgio, per i lavoratori subordinati, in caso di malattia professionale al «Fonds des maladies professionnelles/Fonds voor beroepsziekten» (Fondo delle malattie professionali) a Bruxelles e in caso d'infortunio sul lavoro alla compagnia d'assicurazione che il datore di lavoro deve indicare;

in Danimarca, all'Ufficio nazionale infortuni «Arbejdsskadestyrelsen», Copenhagen;

in Germania, alla «Berufsgenossenschaft» competente (Istituzione di assicurazione contro gli infortuni);

in Spagna, alla Direzione provinciale dell'Istituzione nazionale della sicurezza sociale (Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de Seguridad Social);

in Irlanda, al «Department of Health, Planning Unit» Dublino 2;

in Italia, alla sede provinciale competente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni (INAIL);

in Lussemburgo, all'«Association d'assurance contre les accidents» (Associazione di assicurazione contro gli infortuni);

nei Paesi Bassi, alla «Sociale Verzekeringsbank» (Banca delle assicurazioni sociali), Amstelveen;

in Austria, all'istituzione competente per l'assicurazione contro gli infortuni;

in Portogallo, al «Centro Nacional de Protecção contra os Riscos Profissionais» (Centro nazionale di protezione contro i rischi professionali) a Lisbona;

in Finlandia, al «Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto» (Federazione delle istituzioni di assicurazione contro gli infortuni), Boulevardi 28, 00120 Helsinki;

in Svezia, al «Försäkringskassan» (Ufficio delle assicurazioni sociali).

In tutti gli altri Stati membri, alla competente istituzione di assicurazione contro le malattie;

in Islanda, al «Tryggingastofnun ríkisins» (Istituto statale per la sicurezza sociale), Reykjavik;

in Liechtenstein, all'«Amt für Volkswirtschaft» (Ufficio dell'economia nazionale), Vaduz;

in Norvegia, al «Folketrygdkontoret for utenlandssaker» (Ufficio nazionale di assicurazione per la sicurezza sociale all'estero), Oslo.

Qualora il lavoratore sia soggetto al regime francese di sicurezza sociale, la cassa competente a riconoscere il diritto alle prestazioni è la cassa cui è affiliato, che può non essere quella indicata sul formulario E 101. I formulari E 128 o E 123 dovranno essere, eventualmente, richiesti alla cassa del luogo di residenza abituale del lavoratore.

Se un lavoratore autonomo è soggetto al regime finlandese o islandese di sicurezza sociale, occorre sempre richiedere il formulario E 123.

Se un lavoratore soggetto al regime islandese di sicurezza sociale subisce un infortunio sul lavoro o è colpito da una malattia professionale, il datore di lavoro deve sempre comunicare il fatto all'istituzione competente.



## NOTE

- (\*) SEE-accordo sullo Spazio economico europeo, allegato VI, sicurezza sociale. Ai fini di questo accordo il presente formulario si applica anche a Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
- (1) Indicare la sigla del paese alla cui legislazione è soggetto il lavoratore: B = Belgio; DK = Danimarca; D = Germania; GR = Grecia; E = Spagna; F = Francia; IRL = Irlanda; I = Italia; L = Lussemburgo; NL = Paesi Bassi; A = Austria; P = Portogallo; FIN = Finlandia; S = Svezia; GB = Regno Unito; IS = Islanda; FL = Liechtenstein; N = Norvegia.
- (2) Per i cittadini spagnoli indicare entrambi i cognomi alla nascita.  
Per i cittadini portoghesi indicare tutti i nomi (nomi, cognome, cognome da nubile) nell'ordine dello stato civile, quali risultano dalla carta d'identità o dal passaporto.
- (3) Giorno e mese vanno indicati con due cifre ciascuno e l'anno con quattro cifre (esempio: 1° agosto 1921 = 01.08.1921).
- (4) Per i cittadini spagnoli, indicare, se esiste, anche il numero che figura sulla carta d'identità nazionale (DNI), anche se scaduta. In mancanza, indicare «nulla».
- (5) Per i lavoratori soggetti alla legislazione belga, indicare il numero di Identificazione della sicurezza sociale (NISS).  
Per i lavoratori soggetti alla legislazione danese, indicare il numero CPR.  
Per i lavoratori soggetti alla legislazione dei Paesi Bassi, indicare il numero SOFI.
- (6) Si prega di indicare tutte le informazioni che possono servire ad individuare il datore di lavoro o l'impresa del lavoratore autonomo: se si tratta di una nave, indicarne il nome e il numero di registrazione;  
per il Belgio, per i lavoratori subordinati indicare il numero di registrazione ONSS/RSZ del datore di lavoro, e per i lavoratori autonomi il numero «TVA/BTW»;  
per la Danimarca indicare il numero SE;  
per la Germania il «Betriebsnummer des Arbeitgebers»;  
per la Francia indicare il numero SIRET;  
per la Spagna indicare il «Código de Cuenta De Cotización Del Empresario CCC» (il numero di conto contributivo del datore di lavoro);  
per i lavoratori soggetti alla legislazione finlandese in materia di infortuni sul lavoro, indicare il nome dell'istituzione di assicurazione contro gli infortuni competente;  
per la Norvegia indicare il numero dell'organizzazione.
- (7) Indicare, se esiste.
-